

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Relazioni esterne  
Ufficio "Relazioni con i media"

## Comunicato stampa

Roma, 16 giugno 2017

### **Lavoratori precoci Riduzione del requisito contributivo**

Nella serata di oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. **Nella medesima serata l'Inps ha pubblicato la Circolare n. 99 del 16 giugno 2017 e dalle primissime ore di domani, data di entrata in vigore del DPCM, sarà già operativa l'applicazione per la trasmissione telematica delle domande.**

Con la [circolare n. 99 del 16 giugno 2017](#) vengono fornite le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme sostitutive ed esclusive, che si trovino nelle condizioni particolari previste dall'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di stabilità 2017).

A decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l'anno 2017, pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori cosiddetti "precoci", in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni, descritte in dettaglio nella circolare:



- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in via continuativa in attività particolarmente difficili e rischiose. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato A) del DPCM n. 87 del 2017;
- essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. "usuranti").

Possono beneficiare dell'anticipo anche i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.

Il beneficiario non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per tutto il periodo di anticipo del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo, in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Il cittadino può compilare direttamente la domanda sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), ovvero rivolgersi a un patronato.

Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo non potranno essere accolte. Gli interessati devono presentare nuova domanda secondo le modalità indicate in circolare.

Si rimanda alla lettura integrale della circolare per le varie specificità.